

N. TAR	2020 – 022
N. PROTOCOLLO	126402/RU del 24 aprile 2020
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE e CONTROLLI DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Esportazione di taluni dispositivi di protezione individuale (DPI) subordinata alla presentazione di un'autorizzazione di esportazione.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 129 del 24 aprile 2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568 della Commissione del 23 aprile 2020, che subordina l'esportazione dei prodotti in oggetto alla presentazione di un'autorizzazione preventiva a tale scopo.

Tale regolamento, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 26 aprile 2020, proroga di fatto, per un periodo di 30 giorni, vale a dire fino al 25 maggio 2020, quanto già previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/402, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/426.

Al riguardo, il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/568, nel prorogare le vigenti misure restrittive all'esportazione, reca alcune disposizioni procedurali relative al rilascio delle autorizzazioni in questione ed amplia l'elenco delle destinazioni (già previste in parte dal reg.to (UE) 2020/426), verso le quali non è più richiesta l'autorizzazione preventiva all'esportazione.

Pertanto, restando sostanzialmente valido quanto in precedenza comunicato dallo scrivente ufficio con i Tar 13, 14 e 15 di marzo 2020, si fa ora ulteriormente presente che, ai sensi di quanto disposto dal Reg.to (UE) 2020/568:

- L'autorizzazione all'esportazione per i prodotti individuati nell'allegato I del Reg.to (UE) 2020/568 (elenco aggiornato) è limitata alle merci unionali <sup>1</sup>e deve essere presentata con la dichiarazione doganale, al più tardi all'atto dello svincolo per l'esportazione delle merci. Non è invece richiesta per le merci non unionali.
- Tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'esportatore è stabilito (per l'Italia, il MAECI – Uff. X DG Politica commerciale) e può essere rilasciata per iscritto o per via elettronica.
- In assenza di una autorizzazione di esportazione valida, fatte salve le eccezioni qui di seguito rappresentate, l'esportazione di tali merci è vietata.
- Le esportazioni verso la Repubblica di Albania, Andorra, la Bosnia-Erzegovina, le Isole Fær Øer, Gibilterra, la Repubblica d'Islanda, il Kosovo, il Principato del Liechtenstein, il

<sup>1</sup> Per quanto riguarda le operazioni escluse cfr. l'art. 269, par.2, del Reg.to (UE) n.952/2013 (Codice doganale dell'Unione).

Montenegro, il Regno di Norvegia, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di San Marino, la Serbia, la Confederazione svizzera, lo Stato della Città del Vaticano e i paesi e territori d'oltremare elencati nell'allegato II del trattato sono esentate dalla presentazione dell'autorizzazione in questione. Stessa esenzione vale per le esportazioni verso Büsingen, l'isola di Helgoland, Livigno, Ceuta e Melilla.

- Inoltre, le esportazioni verso strutture situate nella piattaforma continentale di uno Stato membro o nella zona economica esclusiva dichiarata da uno Stato membro a norma della convenzione UNCLOS non sono analogamente soggette alla presentazione in dogana della suddetta autorizzazione.

Per maggiori informazioni si rimanda alla consultazione del predetto Regolamento (UE) 2020/568, allegato ad ogni buon fine alla presente comunicazione, nonché alla Taric, il cui database è stato aggiornato di conseguenza dai Servizi della Commissione, ed al quale si rimanda per l'individuazione dei codici documento necessari le la corretta compilazione della dichiarazione doganale.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim  
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.”